

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI

OGGETTO: Direttive per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro e al potenziamento degli asili nido comunali con utilizzo delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'art. 70 della Legge 448/2001.

L'ASSESSORE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI

- VISTO Lo Statuto della Regione;
- VISTA la legge regionale n.28 del 1962;
- VISTA la legge regionale n.214 del 14/9/1979 di istituzione in Sicilia del servizio di asilo nido e il regolamento di gestione dal dicembre '79;
- VISTA la legge regionale n.22 del 9/5/1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. 28 maggio 1987;
- VISTO il decreto presidenziale 29 giugno 1988 concernente la definizione degli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;
- VISTA la legge regionale n.6 del 2003 di istituzione dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali;
- VISTA la legge regionale n.10 del 2003 che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale nella rete dei servizi e quale soggetto promotore nell'azione di sviluppo di servizi e interventi più flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia;
- VISTO l'art. 70 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) che istituisce un fondo finalizzato alla costruzione ed alla gestione degli asili nido, nonché di micronidi nei luoghi di lavoro da ripartire tra le Regioni;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 17.12.2003 che nel confermare la funzione educativa-formativa degli asili a favorire la conciliazione delle esigenze professionali e lavorative dei genitori, dichiara la parziale illegittimità dell'art. 70 della l. 448/01 a conferma delle competenze delle Regioni e degli Enti locali nell'impiego dei fondi trasferiti senza vincolo specifico di destinazione;
- VISTI i decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 11 Ottobre 2002 e del 30 Ottobre 2003 con i quali sono state assegnate alla Regione Siciliana rispettivamente per il 2002 € 4.522.627,45 e per il 2003 la somma di €8.909.125,05 per una somma complessiva di Euro 13.431.752,50 successivamente introitate nel capitolo di spesa n. 183320 del bilancio della Regione Sicilia;
- RAVVISATA la necessità di finalizzare le risorse di cui al punto precedente per la realizzazione di nidi e micro nidi nei luoghi di lavoro e/o nelle immediate vicinanze, nonché per il potenziamento degli asili nido comunali, in risposta a una crescente richiesta del territorio di servizi per la prima infanzia a sostegno della famiglia e del pluralismo delle scelte educative;
- RITENUTO opportuno utilizzare le risorse di cui all'art. 70 della legge 448/2001, nella misura del 70 %

per la realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro e nella misura del 30 % per interventi di potenziamento, adeguamento e miglioramento degli asili nido comunali;

CONSIDERATO che i nidi e i micro nidi nei luoghi di lavoro debbono essere caratterizzati da una particolare flessibilità organizzativa per assicurare l'effettiva possibilità di conciliazione tra le esigenze professionali e quelle familiari dei genitori lavoratori, nel rispetto del diritto dei bambini ai sensi della normativa vigente all'educazione, formazione e benessere psico-fisico;

ATTESO CHE requisito per la realizzazione delle strutture di cui al punto precedente è la prossimità alla sede lavorativa;
l'iniziativa può anche ricomprendere la partecipazione di più enti/ditte e/o società al fine di consentire la realizzazione del servizio a favore di varie realtà lavorative limitrofe;
la gestione potrà essere assicurata in forma diretta o indiretta (tramite organizzazioni del privato sociale o società di servizi) sia dai datori di lavoro che dai Comuni;
a valere sullo stesso progetto il richiedente non può usufruire di altro finanziamento pubblico;

RITENUTO di dover fissare criteri e modalità di accesso ai contributi da parte dei datori di lavoro pubblici e privati a valere sui finanziamenti previsti dal fondo per gli asili nido di cui all'art. 70 della legge 448/2001;

RITENUTO di dovere nel contempo per gli asili nido fare riferimento agli standard strutturali ed organizzativi fissati dal D.P.R.S. 29.6.88, all.8 bis (GURS n.34 del 6.8.88) mentre per i micro nidi occorre definire standard minimi di funzionalità in relazione alla minore capacità ricettiva ed a una più articolata flessibilità degli spazi e delle modalità organizzative del servizio;

DECRETA

Art.1 - Sono approvate nel testo allegato le direttive riportanti criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi regionali di cui all'art.70 della legge n.448 del 28.12.01 a sostegno degli interventi volti alla realizzazione e gestione di asili nido e micro nidi, con impiego degli stanziamenti assegnati alla Regione Sicilia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli anni 2002 e 2003 pari a € 13.431.752,50 in quanto :

1. al 70 % pari a € 9.402.226,75 per la realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro (aziende pubbliche e private);
2. al 30 % pari a € 4.029.525,75 per il potenziamento, adeguamento e miglioramento degli asili nido comunali;

Art.2 - Sono approvati e costituiscono parte integrante del presente decreto gli allegati riportanti:

- A) standard minimi strutturali e organizzativi dei micro-nidi;
- B) criteri e modalità di finanziamento dei progetti per la realizzazione e gestione degli asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro e/o nelle immediate vicinanze;
- C) criteri e modalità di finanziamento di progetti volti al potenziamento, adeguamento e miglioramento degli asili-nido comunali;

Eventuali economie derivanti dall'impiego dei fondi destinati agli interventi di cui al punto B) saranno portate ad incremento della disponibilità dei fondi diretti agli interventi di cui al punto C) e viceversa.

Art. 3 -Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale ai sensi della legge n.20 del 14.1.1994 e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Palermo, li 17/02/2005

L'Assessore
(F.to On.le Avv.Raffaele Stancanelli)

ALLEGATO A

Standard minimi strutturali ed organizzativi del micro nido.

1 .Definizione

Il micro-nido e' un servizio, pubblico o privato, rivolto alla prima infanzia, a carattere socio-educativo e formativo aperto a tutti i bambini, per favorire il loro benessere psico-fisico e lo sviluppo equilibrato di ogni potenzialità cognitiva, affettiva, relazionale e sociale.

Il medesimo servizio nel rispetto delle diverse identità individuali, culturali e religiose, favorisce nel contempo la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei genitori, con affidamento a figure diverse da quelle familiari con specifica competenza professionale in un contesto esterno a quello familiare, secondo moduli strutturali e organizzativi differenziati rispetto ai tempi di apertura, ricettività, modello organizzativo e progetto pedagogico, capace di favorire la crescita, la socializzazione e lo sviluppo armonico dei bambini.

I micro nidi si differenziano dall'asilo nido tradizionale per la minore capacità ricettiva. Debbono garantire sia il servizio mensa che il riposo dei bambini e delle bambine e possono costituire sezioni aggregate a scuole primarie d'infanzia o a servizi integrativi aperti ai bambini anche di età superiore, accompagnati dai genitori o da altri adulti in un contesto di attività ludico ricreative, di incontri e comunicazione per una condivisione di corresponsabilità.

Il micro nido collocato in ambito aziendale, pubblico o privato, è denominato **micro nido aziendale** o nido d'azienda. L'asilo o micro nido aziendale consente l'ammissione ai bambini di lavoratori/dipendenti anche di più strutture ubicate nelle vicinanze del luogo di lavoro al fine di agevolare l'utilizzo del servizio da parte dei genitori.

L'ente gestore concorda l'apertura dei micro nidi aziendali con i genitori/dipendenti secondo specifiche forme di flessibilità organizzativa .L'attivazione dei micro-nidi aziendali deve essere comunque concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.

L'apertura dei micro-nidi aziendali è, altresì, occasione di confronto tra l'Ente gestore e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e territoriale, secondo una flessibilità organizzativa rispondente alle esigenze del bambino, nell'ambito dei criteri previsti dalla presente normativa.

Le aziende proponenti, pubbliche e private, devono evitare sovrapposizioni di interventi o riproposizioni di servizi già avviati dai Comuni, in una logica di integrazione e di utilizzo ottimale delle risorse, nonché di definizione di risposte adeguate ai bisogni emergenti delle popolazioni interessate, attuando il raccordo con gli enti istituzionalmente competenti ed assicurando il confronto con tutti i soggetti interessati nel territorio di appartenenza.

2. Destinatari

L'ammissione ai micro nidi è assicurata ai bambini e alle bambine di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni. Ai micro nidi aziendali accedono con priorità i figli dei lavoratori dipendenti anche di più aziende e, per le residue capacità, i bambini residenti nel medesimo territorio d'intesa con il Comune di riferimento, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale.

Detti servizi debbono favorire l'inserimento dei bambini disabili o con svantaggio sociale e culturale e con apertura ai bambini stranieri.

3. Capacità ricettiva e orario minimo di apertura

Il micro nido accoglie da un minimo di sei ad un massimo di ventiquattro bambini, per una fascia oraria concordata tra l'ente gestore ed i genitori, secondo una flessibilità organizzativa che rispetti le esigenze del bambino.

Per capacità ricettiva superiore si fa riferimento ai requisiti fissati con D.P.R.S. 29.6.'88.

Il micro-nido creato in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti deve avere una capacità ricettiva minima di 12 bambini. In tali Comuni possono essere attivati servizi con capacità ricettiva inferiore a 12 bambini nel caso in cui siano ubicati in località o frazioni storicamente e autonomamente individuate. Il vincolo non sussiste per i micro-nidi aziendali, nel solo caso in cui non ci siano richieste da parte del territorio di riferimento.

L'orario minimo di apertura e' fissato in 8 ore giornaliere e, di norma, per cinque giorni alla settimana.

4. Requisiti organizzativi

Le figure educative operanti nel micro-nido debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di liceo psico-pedagogico;
- diploma di vigilatrice d'infanzia;
- attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti;
- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

Il personale ausiliario presente nel micro-nido deve aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.

Il personale addetto alla cucina deve possedere un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

Tra le figure educative del micro-nido deve essere individuato un responsabile con funzioni anche di coordinamento pedagogico, in possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell'eventuale attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico.

Il Coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.

Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio ed è da calcolarsi secondo il seguente prospetto:

Per un'utenza composta da bambini divezzi e semidivezzi (12/36 mesi):

n. bambini iscritti	n. figure educative	n. operatori ausiliari
da 1 a 8	1	1
da 8 a 16	2	da 1 a 2
Da 16 a 24	3	2

Per un'utenza composta da bambini lattanti (3/12 mesi):

n. bambini iscritti	n. figure educative	n. operatori ausiliari
da 1 a 6	1	1
Da 6 a 12	2	da 1 a 2
da 12 a 18	3	2
Da 18 a 24	4	3

L'Organico degli operatori va calcolato in base al numero e alla tipologia (lattanti/divezzi) degli iscritti nell'arco dell'anno di frequenza, nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili o con particolare disagio socio-culturale in relazione al numero e gravità dei casi è da prevedere la presenza di un Educatore aggiunto.

L'accesso ai servizi educativi dei micro nidi, come degli asili nido anche aziendali, gestiti dai Comuni singoli od associati, da altri soggetti pubblici o da soggetti privati, richiede la partecipazione delle famiglie alle spese di gestione con contribuzione differenziata in relazione alle condizioni economiche possedute sulla base dei criteri di equità e di tutela delle fasce meno abbienti nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti. Per i nidi e micro nidi nei luoghi di lavoro permane la deducibilità delle spese di gestione sul reddito sia dei genitori che del datore di lavoro secondo prefissate misure.

5. Requisiti strutturali

Il micro-nido, ubicato in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio, può essere istituito presso:

- immobili con destinazione compatibile con la funzione "scuole per l'infanzia" secondo i regolamenti comunali;
- immobili destinati a Servizi Sociali o Educativi;
- aziende pubbliche o private collocate in qualsiasi zona urbanistica dei Piani Regolatori Comunali, purché sia garantita la salubrità degli ambienti, nonché presso immobili direttamente pertinenti delle Aziende stesse (micro-nido aziendale o nido d'azienda), ovvero nelle immediate vicinanze (di norma entro i mt. 200 dal limite del complesso aziendale).

La struttura individuata non può essere collocata al piano seminterrato, ad eccezione dei locali adibiti a deposito o magazzino comunque non fruiti dai bambini; deve essere collocata preferibilmente al piano terreno e articolato su di un unico livello. Ove non sia possibile realizzare una struttura su di un unico livello è necessario garantire che ogni unità funzionale (sezione) sia collocato su un unico piano.

Tutti gli spazi dei servizi interni ed esterni debbono rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, igiene, impiantistica, barriere architettoniche, salute e benessere dei bambini e del personale impiegato.

La progettazione dei micronidi deve rispettare le norme tecniche relative a:

- a) condizioni di stabilità strutturale;

- b) risparmio energetico;
- c) corretto smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi, favorendo la raccolta differenziata dei rifiuti;
- d) sicurezza nell'uso degli arredi e dei giochi contro i rischi da incidenti per ustioni, schiacciamento, caduta e folgorazione;
- e) salubrità ambientale a garanzia del benessere respiratorio, olfattivo, acustico, visivo, elettromagnetico e radioattivo; in particolare le attrezzature, gli arredi e il materiale ludico debbono essere adeguati all'età dei bambini e alle esigenze degli operatori;
- f) fruibilità degli spazi interni ed esterni, oltre che degli arredi, in rapporto all'età dei bambini e alla capacità di mobilità (senza barriere).

Nel micro-nido gli spazi essenziali da prevedere, in funzione delle esigenze dei bambini ed a disposizione degli adulti e dei genitori, sono costituiti da:

1. spazi per i bambini;
2. spazi per gli operatori;
3. servizi generali.

L'articolazione analitica di tali spazi è, di norma, la seguente:

Spazi funzionali	Destinazione d'uso	Superficie Utile
Per i bambini	Soggiorno e zona per l'alimentazione Zona Riposo Servizi Igienici (con bagnetto)	3.00 mq./bamb 1.00 mq./bamb 1.00 mq./bamb
Per gli operatori	Accettazione e locale pluriuso per il personale Spogliatoio personale Servizi Igienici per adulti	1.0 mq./bamb. con un minimo di 10 mq. 1.0 mq./ bamb 0.50 mq./bamb. con un minimo di 5 mq.
Totale		7.50 mq./ bamb.
Servizi generali	Cucina - dispensa Ambulatorio pediatrico Lavanderia – deposito biancheria, attrezzature e materiale di pulizia Guardaroba e stireria	1.0 mq./bamb 0.60 mq./bamb. 0.30 mq./bamb. 0,30 mq./bamb.
Area esterna attrezzata (1)		1.00/2.00 mq./bamb.

(1) Standard indicativo

Il dimensionamento degli spazi deve discendere dall'applicazione dei predetti parametri unitari e, nel caso di strutture con limitata capacità ricettiva non deve, di norma, essere inferiore ai seguenti valori minimi:

* spazi per i bambini - 20 mq.

* spazi per operatori - 15 mq.

* servizi generali - 15 mq. (standard indicativo da adeguare in caso di affidamento esterno dei servizi come successivamente detto)

Se il micro-nido ha una capienza ricettiva uguale o inferiore a 10 bambini gli spazi per gli operatori possono essere ricavati in locali che, ancorché non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscano comunque la funzionalità dell'attività.

I servizi generali possono essere accorpati con locali destinati al medesimo uso presenti nell'immobile, ferma restando l'indipendenza dell'area attrezzata.

E' ammessa la dislocazione all'esterno dei locali e dei servizi di lavanderia e ambulatorio pediatrico nonché l'affidamento a terzi del servizio di predisposizione dei pasti trasportati secondo i limiti di cui al successivo art. 6, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 155/97 e s.m.i.

Per la realizzazione del micro-nido in immobili esistenti sono ammesse riduzioni non superiori al 10% dei parametri costruttivi, fermo restando il rispetto del dimensionamento minimo di cui sopra.

In ogni caso, si raccomanda l'organizzazione degli spazi secondo criteri di elevata flessibilità, evitando soluzioni distributive rigide.

a) Soggiorno e zona per l'alimentazione.

Quest'area deve essere organizzata garantendo la possibilità di svolgimento di più attività ricreative differenziate e, in modo fisicamente separato, la somministrazione dei pasti. E' auspicabile, pertanto, la suddivisione dell'area in due locali distinti.

Nel caso in cui il micro-nido accolga anche bimbi lattanti, occorre che sia individuata un ulteriore locale appositamente destinato alla loro permanenza con soggiorno-primi passi e culle per il riposo.

b) Accettazione e locale pluriuso per il personale

Quest'area è organizzata in modo da consentire un comodo accesso dei bambini, dotandola dello spazio occorrente per collocare un fasciatoio nonché armadietti per il deposito del vestiario.

L'area deve contenere il locale destinato ad ufficio, realizzabile anche con il sistema "open-space".

I servizi per il personale devono ricomprendere: locale spogliatoio ed igiene personale (WC). Spazio zona pranzo, spazio laboratorio per la preparazione materiale didattico e per riunioni e incontri con i genitori.

c) Servizi igienici.

I locali igienici distinti per lattanti e divezzi devono essere illuminati ed aerati direttamente. Il servizio igienico deve essere dotato di antibagno che può essere aerato artificialmente. Nel locale antibagno è

consentito il posizionamento del fasciatoio a due posti in uno spazio appositamente adibito all'uso. Il locale deve inoltre consentire il deposito dei materiali igienici fuori dalla portata dei bambini.

I pavimenti devono essere piastrellati e le pareti rivestite di materiale lavabile fino a mt. 2.00 di altezza.

Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte ad altezza non superiore a 30 cm., e previste in numero di almeno 1 vaso per ogni 6 bambini, inserito ciascuno in box ispezionabili (per bambini divezzi)

I lavandini, con piani di appoggio, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell'acqua (almeno uno ogni cinque/sei bambini), anch'essi di dimensioni adeguate (per un'altezza non superiore a 45, 50cm) , sono da posizionarsi nell'antibagno; l'acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico. L'ambiente dovrà ricomprendere armadietti-deposito per biancheria pulita.

Almeno un servizio igienico per adulti deve essere accessibile ai soggetti portatori di handicap e usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996.

d) Area esterna attrezzata.

Gli spazi esterni di uso esclusivo dei bambini debbono essere recintati ed in continuità con gli spazi interni, in parte riparati-pavimentati ed in parte a verde ed attrezzati come ambienti educativi ed in relazione alle diverse età ed alle esigenze evolutive dei bambini. Le eventuali aree destinate a parcheggio debbono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

6. Servizio alimentare.

L'ammissibilità della somministrazione di pasti trasportati è subordinata all'esito favorevole dell'analisi dei rischi e della valutazione delle procedure di prevenzione e controllo attuate dal produttore alimentare per garantire la sicurezza e l'igiene degli alimenti come richiesto dal D.Lgs. n. 155/97 e s.m.i, ed è realizzabile nel solo caso in cui il micro-nido ospiti bambini di età compresa fra 2 anni e 3 anni.

In tutte le restanti situazioni deve essere almeno garantita un vano cucina per la preparazione dei pasti e delle pappe, di superficie utile minima di 6 mq.

La preparazione dei pasti deve essere autorizzata ai sensi dell'art.2 della Legge n. 283/62 e svolta in locali adeguati ai requisiti di cui al D.P.R. n. 327/80.

Nel caso di somministrazione di pasti veicolati il gestore dovrà produrre al Servizio di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio la relazione contenente l'analisi-valutazione appropriata dei rischi legati all'attività e del relativo sistema di controllo, in considerazione della particolare utenza.

7. Autorizzazione al funzionamento.

L'apertura e la gestione del servizio di micro-nidi, come degli asili nido, pubblici od aziendali, anche quali sezioni aggregate o staccate ai servizi per l'infanzia già funzionanti, sono soggette al rilascio di autorizzazione al funzionamento del Comune sulla scorta dei pareri rilasciati dai competenti uffici tecnici e dal servizio A.U.S.L.. Il rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti strutturali, del personale in possesso dei titoli di studio prima riportati, dell'applicazione al personale dipendente del C.C.N.L. di settore, del previsto rapporto numerico educatori/operatori e bambini e di apposita tabella dietetica per i pasti approvati dall'A.U.S.L. con procedure di acquisto degli alimenti nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 7.4.1999, n. 128 e successive integrazioni, di copertura assicurativa del personale e degli utenti, di previsione di quota parte orario di lavoro del personale all'aggiornamento formativo ed alla programmazione delle attività educative con la partecipazione delle famiglie.

Adempimenti

Le persone addette all'attività, anche se in modo temporaneo, devono sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle A.S.L.

Il micro-nido deve essere dotato di un registro delle presenze dei bambini, nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico.

Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti dell'asilo.

Il micro-nido deve essere dotato di un regolamento di organizzazione dell'attività ovvero di una carta di servizi indicante almeno:

- i criteri per l'accesso;
- le modalità di funzionamento del servizio, nonché le rette e gli orari;
- gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori;
- le procedure per assicurare la tutela degli utenti;
- le forme di partecipazione dei genitori all'attività del servizio, alle scelte educative ed alla verifica sulla loro attuazione;
- le forme e gli strumenti di raccordo del micro-nido con i servizi socio-sanitari del territorio e con il Comune di ubicazione.

Per il primo accoglimento al micro-nido, anche nel caso di frequenza occasionale, il genitore o chi ne fa le veci deve presentare un certificato vaccinale aggiornato e una certificazione del pediatra di base che attesti l'assenza di malattie infettive in atto.

L'autorizzazione al funzionamento, il regolamento di organizzazione, l'orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno espone in modo visibile nell'ingresso.

Ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata agli organi delegati alla vigilanza.

I servizi socio-educativi per la prima infanzia già attivati dai Comuni continuano a funzionare secondo le modalità organizzative stabilite dagli Enti titolari.

Sono comunque sempre sperimentabili e attuabili, da parte dei Comuni e degli Enti Gestori Socio-assistenziali, progetti e iniziative atte a raggiungere le finalità di cui agli artt. 3 e 5 della Legge 28 agosto 1997, n. 285.

8. Gestione

I servizi educativi dei micro-nidi realizzati dai Comuni o da altri soggetti pubblici, anche nei luoghi di lavoro, possono essere gestiti in forma diretta od in convenzione con soggetti privati non profit, scelti mediante procedure di evidenza pubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni, ed in possesso dei richiesti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ed, ove trattasi di servizi comunali, anche ai fini dell'iscrizione all'albo regionale ex art.26 l.r. 22/86.

I micro-nidi realizzati da soggetti privati nei luoghi di lavoro possono avvalersi di personale assunto direttamente dalle aziende o di società ed organismi di servizi.

Al fine di promuovere la qualificazione del sistema educativo dei servizi per l'infanzia e con l'obiettivo di pervenire ad una pluralità di offerta è facoltà dei Comuni procedere all'accreditamento dei soggetti gestori con la determinazione di requisiti di qualità aggiuntive rispetto a quelli previsti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

A titolo sperimentale possono essere individuati ,sia per l'affidamento degli asili nido che dei micro-nidi, quali requisiti per l'accreditamento degli organismi gestori dei servizi per la prima infanzia compresi i servizi integrativi al nido con modalità di funzionamento diversificato aperto a bambini e genitori in rapporto ai bisogni differenti delle famiglie (di norma i servizi integrativi riguardano bambini di 12/36 mesi):

- a) disporre di un progetto pedagogico riportante finalità e contenuti delle attività educative, modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
- b) disponibilità della figura del coordinatore pedagogico dotato di laurea ed esperienza specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico con compiti di raccordo del servizio con il sistema educativo del territorio per la coerenza, continuità, omogeneità e qualità degli interventi attuati

- dall'equipe degli operatori sul piano educativo, con l'attivazione anche di servizi innovativi e di collaborazione con i servizi sociali e sanitari e di partecipazione delle famiglie;
- c) assicurare la formazione permanente degli operatori anche con la partecipazione a progetti di qualificazione del servizio;
 - d) promuovere la partecipazione delle famiglie nelle scelte educative con modalità di incontro, verifica , valutazione e collaborazione variamente articolate, anche con la formazione di appositi organismi di rappresentanza.

L'ASSESSORE
(On.le Avv. Raffaele Stancanelli)